



ACCORDO
TRA LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
E
LA REGIONE DEL VENETO

PREMESSO che:

- la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (cd. Convenzione di Madrid) del 1980 impegna ogni parte contraente ad agevolare e a promuovere la conclusione di accordi e intese finalizzati alla cooperazione delle collettività e autorità territoriali di frontiera in materie quali lo sviluppo regionale, urbano e rurale, la protezione dell'ambiente, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi offerti al cittadino e l'aiuto reciproco in caso di calamità;
- l'articolo 3 della legge 19 novembre 1984, n. 948 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Madrid) subordina la conclusione di detti accordi o intese alla preventiva stipulazione di accordi bilaterali tra gli Stati interessati, contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto di accordo o di intesa;

- l'articolo 4 della legge n. 948 del 1984 riconosce anche la Regione tra gli enti legittimati alla stipula degli accordi ed intese previsti dalla Convenzione medesima;
- alla Convenzione di Madrid hanno fatto seguito due protocolli addizionali per integrarne i contenuti ed adeguarli alla mutata realtà europea, favorendo la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali;
- il primo Protocollo aggiuntivo del 1995, in particolare, definisce, riconosce giuridicamente e favorisce la costituzione degli organismi di cooperazione tra le collettività o autorità locali transfrontaliere e attribuisce valore giuridico agli atti da questi posti in essere;
- l'Italia ha sottoscritto il primo Protocollo aggiuntivo il 5 dicembre 2000 ma non lo ha ancora ratificato;
- in attuazione della Convenzione di Madrid, Italia ed Austria il 27 gennaio 1993 hanno stipulato l'Accordo quadro sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, ratificato dall'Italia con legge 8 marzo 1995, n. 76.

VISTO l'articolo 117, comma 9, della Costituzione, come introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale riconosce il cd. potere estero delle Regioni, consentendo a queste ultime di concludere accordi con gli Stati ed intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie di propria competenza.

CONSIDERATA l'esperienza maturata dalla Comunità di lavoro Alpe Adria, creata nel 1978 dall'iniziativa di nove Regioni di quattro Stati (Italia, Austria, Germania e Jugoslavia) ed oggi ricomprensente due Stati (Slovenia e Croazia), Regioni di Stati federali come Carinzia e Stiria, Contee come quelle di Ungheria e Regioni italiane a statuto speciale e ordinario, tra le quali anche Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

RITENUTO che il lavoro sin qui svolto nell'ambito della citata Comunità di lavoro possa oggi favorire la creazione di nuove figure istituzionali che, alla luce della legislazione e delle Convenzioni internazionali sopravvenute, abbiano una loro autonoma soggettività internazionale.

CONSIDERATO l'intendimento della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto di promuovere un progetto di cooperazione transfrontaliera in applicazione della citata Convenzione di Madrid, al quale parteciperanno anche entità territoriali sub nazionali dell'Austria, Slovenia e Croazia e di altri paesi che potranno successivamente essere individuati dalle parti aderenti al progetto medesimo.

RILEVATO che la disciplina della cooperazione transfrontaliera per le autorità locali italiane è più restrittiva rispetto a quella di altri Stati dell'Unione europea dove già operano Euroregioni con effettiva soggettività giuridica e che conseguentemente deve essere compiuto uno sforzo per promuoverne l'adeguamento.

RITENUTO sia interesse comune favorire la crescita delle realtà territoriali sub nazionali dando concreta attuazione al principio di sussidiarietà all'interno dell'Unione europea anche in relazione all'allargamento.

CONSIDERATO che la stessa Commissione europea, nella terza relazione sulla coesione economica e sociale presentata il 18 febbraio 2004 a Bruxelles, ha proposto una nuova architettura per la politica di coesione dell'Unione Europea, organizzata in base a tre priorità principali fra le quali ha ricompreso anche la cooperazione territoriale ed europea a livello transfrontaliero.

TUTTO CIO' PREMESSO

la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto, nell'attesa di poter concretizzare il sopracitato progetto di cooperazione, convengono quanto segue.

Art. 1

La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto si impegnano ad arrivare ad un progetto comune di cooperazione finalizzato alla creazione di un ente di cooperazione transfrontaliera di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, così come previsto dalla Convenzione di Madrid e dal primo Protocollo aggiuntivo del 1995, al quale parteciperanno entità territoriali sub nazionali dell'Austria, Slovenia e Croazia. Di comune intesa il progetto potrà essere successivamente esteso ad entità territoriali sub nazionali di Stati non individuati dal presente Accordo.

Art. 2

Nelle more della conclusione della procedura di cui all'articolo 1, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto si impegnano a promuovere ampie forme di collaborazione volontaria, tra di loro e con gli enti di cui all'articolo 1, negli ambiti di competenza comune ed in particolare:

- ordinamento istituzionale;
- economia;
- infrastrutture;
- sanità;
- formazione professionale;
- cultura;
- servizi di pubblica utilità;

— ricerca e innovazione.

Art. 3

I Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto si impegnano a promuovere iniziative per informare ed acquisire il sostegno delle rispettive assemblee legislative sul progetto comune di cooperazione di cui all'articolo 1.

Art. 4

I Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto si impegnano a realizzare paralleli contatti tra gli organi esecutivi e opereranno per favorire un analogo rapporto tra gli organi legislativi.

Art. 5

La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto si impegnano in interventi comuni per promuovere contatti con le altre entità subnazionali con le quali avviare la collaborazione volontaria di cui all'articolo 2 ovvero si impegnano a informarsi reciprocamente in merito alle iniziative assunte direttamente.

Art. 6

La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto si impegnano, ciascuna nel proprio ambito, a sollecitare il Governo per ottenere l'intesa prevista dall'articolo 5 della legge n. 948 del 1984.

Art. 7

La Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto si impegnano in un'azione comune nei confronti dell'Unione europea per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 8

La presente intesa impegna solamente gli enti contraenti.

Venezia, 11 ottobre 2004

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia

Il Presidente

Riccardo Illy

Per la Regione Veneto

Il Presidente

Giancarlo Galan